

ART 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale. La collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture di edifici esistenti è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-ambientali riconosciuti dal P.R.G.C., nonché delle norme statali e regionali e dal presente regolamento. Non è consentita l'installazione sulle facciate degli edifici e sui muri di sostegno. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico.

ART. 2 MORFOLOGIA, COLLOCAZIONE DEI PANNELLI ED ESCLUSIONI

Ai fini di minimizzare l'impatto visivo, ottimizzare la resa energetica e favorire l'integrazione architettonica di tali sistemi, gli impianti si dovranno conformare alle prescrizioni previste dal presente regolamento.

I pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici, sia esistenti che di nuova costruzione, in modo che sia conseguito il miglior livello di integrazione con l'edificato esistente, pertanto, a tal fine potrà essere utilizzata un'area del manto di copertura dell'edificio, con riferimento ad ogni singola falda, non superiore al 50% della sua estensione totale.

I pannelli dovranno essere disposti secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti (come ad esempio rettangoli e quadrati ed escludendo quindi ogni tipo di scalettatura).

E' fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro, è altresì vietata la realizzazione di impianti non integrati nel tetto o comunque non aderenti allo stesso.

Non è consentita la collocazione di pannelli di qualsiasi tipologia sugli edifici rappresentanti strutture rurali aventi rilevanza come testimonianza dell'architettura, della cultura e dell'economia rurale tradizionale (s'intendono tali, a titolo esemplificativo, i fabbricati realizzati prima del secondo dopoguerra), il centro storico (così come individuato dal vigente strumento urbanistico) ed il centro abitato di vecchio impianto (così come individuato nella planimetria che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento – all. A).

Al fine di tutelare le peculiarità del territorio e conciliare le politiche di tutela del paesaggio e dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle dello sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, in ossequio alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-1183 del 14.12.2010, sono ritenuti siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO, i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, i tenimenti dell'Ordine Mauriziano;
2. aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla l.r. 12/1990 e alla l.r. 19/2009, siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000;
3. aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
4. aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Sono ambiti territoriali che, senza essere ricompresi nelle aree inidonee e pur essendo soggetti a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, richiedono, in sede di istruttoria, particolare livello di attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione del progetto per garantirne le finalità di tutela e di salvaguardia, anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi:

- 1) aree di attenzione di rilevanza paesistica;
- 2) aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio;
- 3) aree di attenzione per problematiche idrogeologiche;
- 4) zone di protezione speciale (ZPS);
- 5) zone naturali di salvaguardia;
- 6) corridoi ecologici.

ART. 3
PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE CHE RIGUARDANO I NUOVI INTERVENTI EDILIZI E LE
RISTRUTTURAZIONI
(UTILIZZO DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER IL FABBISOGNO ENERGETICO DI
RISCALDAMENTO DELL'ACQUA PER USI IGIENICO-SANITARI)

In attuazione a quanto disposto dall'art. 18 L.R. 13/2007 al fine del soddisfacimento del fabbisogno energetico annuale di acqua calda sanitaria, il proprietario o chi ne ha titolo, salvo deroghe e quanto previsto dall'articolo precedente del presente regolamento, installa sistemi solari termici integrati nella struttura edilizia dimensionati in modo tale da coprire il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio (c.d. fabbisogno standard) nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione in cui è prevista l'installazione dell'impianto idricosanitario;
- b) edifici sottoposti a ristrutturazione qualora questa sia accompagnata dalla ristrutturazione dell'impianto termico;
- c) ristrutturazione di impianti termici;
- d) realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall'ampliamento;
- e) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti.

Ai fini di ridurre l'impatto visivo e migliorare l'integrazione architettonica dell'impianto, i serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno degli edifici. Sono fatte salve le impossibilità di natura tecnica che il progettista, con specifica dichiarazione, è tenuto a dimostrare e considerate tali dall'Amministrazione Comunale. In tal caso i serbatoi di accumulo dovranno essere adeguatamente mimetizzati ed installati secondo le indicazioni che l'Autorità Comunale potrà impartire.

In caso di impossibilità di soddisfare completamente il fabbisogno standard, l'impianto solare è realizzato in modo tale da soddisfare la quota massima possibile, tenendo comunque conto dei fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento.

E' ammesso l'utilizzo, in tutto o in parte, di un'altra fonte energetica rinnovabile quando i fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento costituiscono limite tecnologico e ambientale al soddisfacimento del requisito mediante impianto solare termico. In questo caso occorre tener conto delle peculiarità del sito e della necessità di minimizzare gli impatti paesaggistici e ambientali.

Nel caso in cui non siano disponibili fonti rinnovabili devono essere utilizzate le migliori tecnologie per la generazione del calore.

Non sussiste l'obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria mediante l'installazione di sistemi solari termici o facendo ricorso ad altra fonte rinnovabile nel caso di installazione di impianto termico in edificio esistente o di ristrutturazione di impianto termico qualora l'installazione comporti l'impossibilità tecnica di collegarsi o integrarsi con la rete idrico-sanitaria già in opera.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2007, le presenti disposizioni attuative non si applicano agli edifici rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e s.m.i. e a

quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

ART. 4 PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE CHE RIGUARDANO I NUOVI INTERVENTI EDILIZI E LE RISTRUTTURAZIONI

In ossequio a quanto disposto dall'art. 11 Dlgs. 28/2011 - *Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti* – e sino a quando la Regione Piemonte non provveda ad adeguare la propria normativa di settore, per la nuova edificazione e per l'esecuzione di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, dovrà essere garantito il ricorso a fonti di energia rinnovabile secondo le condizioni, modalità e percentuali previste da suddetta normativa.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all' *articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59* e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili

Le disposizioni non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'*articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

ART. 5 INTERVENTI SU FABBRICATI CONDOMINIALI

Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e) l.r. 13/2007 composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

Ai sensi dell'art. 123 DPR 380/2001, per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia di cui all'*articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

ART. 6 INTERVENTI IN CENTRO STORICO E/O SU FABBRICATI INDIVIDUATI QUALI BENI CULTURALI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda – beni culturali - all'*articolo 136, comma 1, lettere b) e c)* - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici - *del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici e dal presente regolamento, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

ART. 7

IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLOCATI A TERRA

Dalla data di entrata in vigore del DLGS 28/2011, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'*allegato 2* del decreto:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge 09/01/1991 n. 10** “Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- **DPR 26/08/1993 n. 412** “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”;
- **DPR n. 380/2001**;
- **D.Lgs. 29/12/2003 n. 387** “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- **D.Lgs. 19/08/2005 n. 192** “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”
- **D.M. 19/02/2007** “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'*articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387*”;
- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 del 11/01/2007** “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”;
- **L.R. n. 13/2007** “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”
- **Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115** “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967** “Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p)”;
- **Decreto Ministeriale 10.09.2010** “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-1183 14.12.2010** “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”;
- **Decreto legislativo n. 3.03.2011, n. 28** “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- **Decreto Ministeriale 5.05.2011** “Criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica”.